

## ALLEGATO 1

Norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000 di competenza della Provincia di Modena (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente

<b>SIC-ZPS,IT4040004 Sassoguidano, Gaiato</b>	Art.3 Art. 7.2 lett b)
<b>SIC-ZPS,IT4040005 Alpesigola, Sasso Tignoso, Monte Cantiere</b>	Art.3 Art. 7.2 lett. a) c) Art. 8.2
<b>SIC-IT4040006 Poggio Bianco Dragone</b>	Art.3
<b>SIC-IT4040007 Salse di Nirano</b>	Art.3 Art. 7.3
<b>SIC-ZPS,IT4040009 Manzolino</b>	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4
<b>SIC-ZPS,IT4040010 Torrazzuolo</b>	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6
<b>SIC-ZPS,IT4040011 Cassa di espansione del fiume Panaro</b>	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4
<b>SIC-IT4040012 Colombarone</b>	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5
<b>SIC-IT4040013 Faeto, Varana, Torrente Fossa</b>	Art.3
<b>ZPS-IT4040014 Valli Mirandolesi</b>	Art. 7 Art. 3.1 Art. 3.3

	Art. 3.4
	Art. 3.5
	Art. 3.6
<b>ZPS-IT4040015 Valle di Gruppo</b>	Art. 7
	Art. 3
<b>ZPS-IT4040016 Siepi e canali Resega Foresto</b>	Art. 7
	Art. 3
<b>ZPS-IT4040017 Valle delle Bruciate e Tresinaro</b>	Art. 7
	Art. 3
<b>ZPS-IT4040018 Le Meleghine</b>	Art. 7
	Art. 3.1
	Art. 3.3
	Art. 3.4
	Art. 3.5
	Art. 3.6

**Norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione di competenza della Provincia di Modena da sospendere temporaneamente (approvate con atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014)**

<b>SIC-ZPS - IT4040001</b>	Art.3
<b>“Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano”</b>	
	Art. 4.4
	Art. 7 comma 3 lett. a) b) d)

**Norme regolamentari contenute nel Piano di Gestione del sito SIC-ZPS,IT4040001 “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano” (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente**

#### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI

- Per la tutela degli habitat 3140 e 3150 si applicano le seguenti misure:
  - o divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall’habitat;
  - o l’Ente gestore si attiva al fine di individuare e attivare incentivi per la realizzazione e il mantenimento di protezioni che limitino l’accesso degli ungulati selvatici e domestici alle aree umide individuate in cartografia;
  - per la tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole identificate dall’Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario sono incentivate le attività di seguito descritte:
    - o l’impiego della barra d’involto o altri strumenti idonei durante le operazioni agricole;
    - o le operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
    - o lo sfalcio per parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (marzo-luglio), nei prati identificati come aree idonee alla nidificazione delle specie tipiche dei prati-pascoli (es. Tottavilla);

- lo spandimento dei liquami nelle aree individuate come ordinarie o non vulnerabili dalla “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione”, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°40 del 12/03/2008, sarà oggetto di aiuto, a discrezione dell'Ente Gestore, se effettuato solo dopo il 1 agosto e al massimo fino al 30 aprile secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- è vietata la messa a coltura a seminativo dei prati stabili da fieno (arrenatereti) mediante tecniche di aratura che alteri la compagine floristica del cotico erboso;
- è vietato lo stazionamento prolungato delle greggi in prossimità delle zone umide;
- è attuato il monitoraggio dell'evoluzione dell'habitat e del chimismo delle acque delle zone umide per valutare la possibilità di limitare nello spazio e/o nel tempo il pascolo nelle zone di maggiore pregio;
- è vietato l'uso dei fitofarmaci in prossimità delle zone umide (almeno 10 m);
- è obbligatorio fare esclusivo uso delle piste e strade forestali esistenti per il raggiungimento mediante mezzo motorizzato dei luoghi di raccolta dei prodotti del sottobosco o dei mirtili o per lo stazionamento del bestiame in alpeggio;
- è vietato il drenaggio completo degli scorrimenti superficiali nella realizzazione di captazioni, anche a carattere temporaneo, per i punti di abbeverata del bestiame.

Inoltre, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (MGC), sono vietati:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da scarpate inerbite; sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area e regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione del Sito Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/34/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del Sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

In ottemperanza alle MGC, inoltre, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno ed eseguire pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente.

Quanto indicato sopra deve essere garantito su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o di indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi gli oliveti, i vigneti, il pascolo permanente e le superfici ordinarmente coltivate e gestite.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto, comunque, obbligo di sfalcio e/o lavorazione del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, per due o più anni, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve le prescrizioni della competente autorità di gestione.

#### DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

- vanno conservati i prati presenti all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e i pascoli e le aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

#### TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

- divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi già presenti quali sentieri, piste forestali, tratturi;
- divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio) e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo; per favorire l'attuazione della presente Misura l'Ente definirà apposite incentivazioni o degli idonei indennizzi;
- divieto di transito motorizzato con terreno bagnato in prossimità delle zone umide al fine di non creare solchi sul terreno che possono favorire il drenaggio o causare fenomeni erosivi a carico delle sponde.

#### REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

- è ammesso il mantenimento dei pascoli estensivi, tramite attività di allevamento allo stato semi-brado di ovini, bovini ed equini, con l'eccezione delle aree individuate nella cartografia specifica del Sito. L'eventuale contributo previsto dal PSR per il mantenimento dei pascoli deve essere finalizzato alla conservazione delle aree identificate dalla Carta delle zone ad elevata valenza naturalistica.

**Norme Regolamentari contenute nelle Misure di Conservazione e nel Piano di Gestione del sito SIC-ZPS IT4040002 "Monte Rondinaio, Monte Giovo" (approvate con atto del Presidente n. 1 del 07/07/2014) da sospendere temporaneamente**

#### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI

1. Per la tutela degli habitat 3140 e 3150 si applicano le seguenti misure:

- a) divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall'habitat;
  - b) l'Ente gestore si attiva al fine di individuare e attivare incentivi per la realizzazione e il mantenimento di protezioni che limitino l'accesso degli ungulati selvatici e domestici alle aree umide individuate in cartografia;
2. per la tutela delle covate e nidiate nelle aree agricole identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario sono incentivate le attività di seguito descritte:
- a) l'impiego della barra d'involto o altri strumenti idonei durante le operazioni agricole;
  - b) le operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
  - c) lo sfalcio per parcelle a rotazione non prima del termine del periodo riproduttivo (marzo-luglio), nei prati identificati come aree idonee alla nidificazione delle specie tipiche dei prati-pascoli (es. Tottavilla);
3. è vietata la conversione dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna" con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso;
4. il pascolo in prossimità delle zone umide è consentito, fatta salva la possibilità per l'ente gestore di limitare, mediante provvedimento motivato, lo stazionamento delle greggi nelle zone di maggiore pregio come dalla allegata carta del valore ambientale;
5. è vietato l'uso dei fitofarmaci in prossimità delle zone umide (almeno 10 m);
6. è obbligatorio fare esclusivo uso delle piste e strade forestali esistenti per il raggiungimento mediante mezzo motorizzato dei luoghi di raccolta dei prodotti del sottobosco o dei mirtilli o per lo stazionamento del bestiame in alpeggio;
7. è vietato il drenaggio completo degli scorrimenti superficiali nella realizzazione di captazioni, anche a carattere temporaneo, per i punti di abbeverata del bestiame.

#### DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

- d) vanno conservati i prati presenti all'interno del bosco con estensione superiore a 0,05 ha e i pascoli e le aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

#### TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

- a. divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi già presenti quali sentieri, piste forestali, tratturi;
- b. divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio) e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo;
- d. divieto di transito motorizzato con terreno bagnato in prossimità delle zone umide al fine di non creare solchi sul terreno che possono favorire il drenaggio o causare fenomeni erosivi a carico delle sponde;

#### REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

Negli habitat di interesse comunitario prioritari è vietata la realizzazione di:

- 1. recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;

**Norme Regolamentari contenute nelle Misure di Conservazione e nel Piano di Gestione del sito SIC-ZPS,IT4040011 “Casse di espansione del Secchia” (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI:**

1. l'Ente gestore individua e attiva incentivi per la tutela dell'habitat delle zone umide attraverso la realizzazione e il mantenimento di protezioni per limitare l'accesso degli ungulati selvatici alle aree umide del Sito;
2. è obbligatoria la tutela di eventuali covate e nidiate, identificate dall'Ente gestore come siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario, previa erogazione di specifici indennizzi ai titolari delle aziende agricole che eseguono i seguenti interventi:
  - a) impiego della barra d'involto o altri strumenti idonei alle operazioni agricole;
  - b) operazioni di sfalcio condotte dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno e realizzate in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
3. lo spandimento dei liquami potrà essere effettuato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nelle aree individuate come ordinarie o non vulnerabili dalla “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione”, approvata con Delibera del. Consiglio Provinciale n° 40 del 12/03/2008,;

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FORESTALI:**

1. è vietata l'attività di rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e al ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone, in accordo con l'Ente gestore;

**TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO**

- a) divieto di pascolo;
- b) eventuale posticipo dello sfalcio ,sulla base di comprovate esigenze conservative di specie tutelate dichiarate dall'Ente , in seguito alla stipula di accordi con gli agricoltori e con la previsione di indennizzi e/o incentivi;

**REALIZZAZIONE DI OPERE A RETE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO**

1. Nelle “Zone di particolare pregio ambientale”, individuate nella “Carta del valore ambientale” allegata alle presenti Misure di Conservazione, valgono i seguenti divieti:
  - b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;

**Norme Regolamentari contenute nelle Misure di Conservazione del sito SIC-ZPS,IT4040003 “Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea” (approvate con DCP n. 223 11/12/2013) da sospendere temporaneamente**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGROPASTORALI:**

1. per la regolamentazione delle attività agropastorali vale quanto previsto dalle vigenti PMPF. E' necessario, invece, fare riferimento al Regolamento del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;

latina e alle NTA del Piano Territoriale del Parco (Piano stralcio del PTCP provinciale) nel caso in cui prevedano misure più restrittive;

2. è promosso il mantenimento dei prati stabili, previa opportune incentivazioni e compensazioni.